

# NON TUTTO IL DIRITTO APPARTIENE AGLI AVVOCATI

di Francesco Clementi  
11 marzo 2011

Il tema della concorrenza Ã sempre un argomento che Ã funzionalista, dialetticamente e sui giornali, facendo riscuotere a tutti coloro che se ne fanno portatori, generalmente, positivamente e consensi. Tuttavia, quando l'argomento viene affrontato nel merito, non di rado, esso diviene molto divisivo, scatenando in genere la reazione difensiva e protezionistica dei soggetti che vogliono resistere alla concorrenza.

Queste dinamiche, come noto, si vengono a produrre, peraltro, nonostante una ormai ventennale attivitÃ - considerata dai piÃ¹ positiva - dell'AutoritÃ Garante della Concorrenza e del Mercato.

Un ulteriore esempio di questa resistenza alla concorrenza, e dunque al cambiamento, la si puÃ² trovare, ad esempio, nel dibattito intorno alla "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", testo originato dal Senato (A.S. 601-711-1171-1198, rispettivamente sen. Giuliano; sen. Casson ed altri; sen. Bianchi ed altri; sen. Mugnai), poi approvato in un testo unificato, e in questo momento alla prima lettura della Camera (A.C. 3900).

Questo testo rappresenta, a mio avviso, un chiaro esempio di limitazione del mercato, in particolare riguardo ai commi 5 e 6 dell'art. 2 (rubricato "disciplina della professione di avvocato") nei quali si riserva in via esclusiva all'avvocato, con alcune limitate eccezioni (ad es. per i professori universitari di ruolo e i ricercatori confermati), tutte le attivitÃ di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale.

Queste attivitÃ invece, costituiscono, da sempre, una prestazione di opera intellettuale che viene svolta - non di rado, come noto, in modo molto brillante- anche da coloro che non sono iscritti all'albo forense. Anzi. Ancora di recente, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ricordato che l'intervento dell'avvocato come consulente deve essere posto in essere esclusivamente nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio, e comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo, per cui, rileva la stessa Corte, al di fuori di questi limiti, l'attivitÃ di assistenza e consulenza legale non puÃ² considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali (Cass. Civ. sez. II, 30 maggio 2006, n. 12840).

Si aggiunga, inoltre, che a sottolineare gli effetti dannosi riguardo all'ampliamento delle attivitÃ riservate in via esclusiva agli avvocati, sono intervenute in modo assai critico e davvero inusuale ben tre AutoritÃ : l'AutoritÃ garante della Concorrenza e del Mercato (segnalazione al Parlamento, luglio 2009), l'AutoritÃ per le garanzie nelle comunicazioni (segnalazione al Parlamento, 20 novembre 2009) e l'AutoritÃ per l'energia elettrica e il gas (segnalazione al Parlamento, 2 dicembre 2010).

E tuttavia il testo Ã uscito dal Senato indenne sul punto, e non sembra -al momento- alla Camera dei Deputati che vi sia piena consapevolezza da parte del Legislatore dello "shock" che, sul piano del mercato delle idee, oltre che su quello del lavoro, potrebbe produrre una norma del genere, anche pensando semplicemente a tutti i giovani delle nostre UniversitÃ che, specializzandosi nei vari settori del diritto, in Italia e all'estero, confidano nella possibilitÃ di entrare nelle mercato delle attivitÃ di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale .

Peraltro, questa proposta, in quest'ottica in qualche modo da "maso chiuso", sembra voler apparire a fortiori completamente impermeabile anche allo stesso ordinamento comunitario, che fa invece della libertÃ di concorrenza e di accesso al mercato cardini rilevantisimi, sul piano dei principi e delle norme, della sua struttura ordinamentale.

Che fare? Non ci resta che confidare nella saggezza del legislatore e nella sua capacitÃ di cogliere, a conferma della (giusta) necessitÃ di dare un nuovo e piÃ¹ adeguato ordinamento alla disciplina forense, dove risiede il significato profondo della salvaguardia dell'ordinamento forense (...oppure - come extrema ratio - confidare nell'intervento della Corte costituzionale, se non della Corte di Giustizia delle ComunitÃ europee...).